

# **TI\_GERICHTE 11.2018.71 vom 26. März 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2018.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.71)

FR: TI\_GERICHTE 11.2018.71 du 26 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2018.71 del 26 marzo 2019

## **Regeste**

Convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale

## **Erwägungen**

### **E. 000**

è così raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 25 maggio 2018, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto la domenica 24 giugno 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 giugno 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### **E. 2**

Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude un “certificato di previdenza al 01.01.2019” della Fondazione collettiva LPP dell'\_\_\_\_\_, società di assicurazione sulla vita, e un certificato del 25 luglio 2018 in cui la S\_\_\_\_\_ SA attesta una prestazione d'uscita il 20 ottobre 2016, data in cui è stata promossa azione di divorzio, di fr. 38 326.45. Quest'ultimo contiene gli elementi necessari per stabilire la prestazione d'uscita che l'attore è chiamato a suddividere con la moglie. È quindi ricevibile in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il calcolo di una prestazione d'uscita contestata in appello (DTF 129 III 486 consid. 3.3).

### **E. 3**

In concreto, come detto, i coniugi hanno raggiunto all'udienza del 30 aprile 2018 un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, accordo che il Pretore aggiunto avrebbe omologato non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del proprio istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha esibito il menzionato certificato della \_\_\_\_\_ Assicurazione SA da cui risultava una prestazione d'uscita, il 20 ottobre 2016 (data della petizione), di fr. 3626.– (doc. W). Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha omologato così la convenzione e ordinato alla \_\_\_\_\_ Assicurazione SA di versare fr. 1813.– su un conto di libero passaggio intestato alla convenuta.

### **E. 4**

L'appellante si duole di avere visto per la prima volta il certificato della \_\_\_\_\_ Assicurazione SA quando il Pretore aggiunto lo ha notificato alla sua legale insieme con la sentenza di divorzio. Essa fa notare che quell'istituto di previdenza non è stato in grado di quantificare la prestazione d'uscita dell'attore al momento del matrimonio. Ciò lascia supporre “che al quel momento il marito fosse affiliato presso un altro istituto e che di conseguenza il capitale indicato possa non corrispondere all'intera prestazione previdenziale

accumulata in costanza di matrimonio”. Data l'esiguità del capitale in questione, essa rimprovera così al Pretore aggiunto di non avere invitato il marito a documentare compiutamente la propria situazione previdenziale e chiede a questa Camera di annullare la sentenza impugnata, rinviando gli atti al primo giudice per accertamenti.

#### **E. 5**

A ragione l'appellante fa valere intanto che, prima di emanare la sentenza di divorzio, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto comunicarle il conteggio prodotto dal marito il 16 maggio 2018 (doc. W) e lasciarle il tempo di esprimersi in proposito, tanto più che quel certificato destava seri dubbi sull'effettiva situazione previdenziale di lui. Basti pensare che il conteggio si riferisce al solo periodo intercorso dal 1° febbraio al 20 ottobre 2016 e non indica il capitale accumulato prima del matrimonio, limitandosi ad attestare una prestazione d'uscita di fr. 3626.– che risulta già di primo acchito incompatibile con gli anni di attività lucrativa esercitati da AO 1 come dipendente della \_\_\_\_\_ SA prima e della \_\_\_\_\_ Sagl poi. Ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far uso della propria facoltà d'interpello e non ad accomodarsi semplicemente di quanto l'attore gli aveva fatto pervenire.

#### **E. 6**

AO 1 produce in questa sede un attestato della S \_\_\_\_\_ SA dal quale risulta una sua prestazione d'uscita il 20 ottobre 2016 di fr. 38 326.45, di cui fr. 9283.45 accumulati prima del matrimonio (doc. 3 accluso alle osservazioni all'appello). Quel capitale è stato trasferito alla S \_\_\_\_\_ SA dalla Fondazione collettiva LPP dell' \_\_\_\_\_, società di assicurazione sulla vita, presso cui la \_\_\_\_\_ SA era inizialmente assicurata (attestato del datore di lavoro ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'11 febbraio 2015: fascicolo “richiami” nell'inc. SO.2014.210 della Pretura del Distretto di Riviera). E alle dipendenze della \_\_\_\_\_ SA AO 1 è rimasto dal 20 novembre 2006 fino al 31 gennaio 2015 (loc. cit.). Che egli sia – o sia stato – affiliato anche ad altri istituti di previdenza durante quel periodo non risulta, né AP 1 ha reagito dopo essersi vista notificare il certificato della S \_\_\_\_\_ SA insieme con le osservazioni di AO 1 all'appello. La cifra indicata nel certificato appare del resto conciliarsi con l'ammontare dei contributi previdenziali annui versati dall'attore in quel lasso di tempo. Nelle circostanze descritte ci si può dipartire così da una prestazione d'uscita di AO 1, alla data della petizione, di complessivi fr. 32 669.– (fr. 29 043.– acquisiti durante il matrimonio presso la S \_\_\_\_\_ SA, fr. 3626.– acquisiti, sempre durante il matrimonio, presso la \_\_\_\_\_ Assicurazione SA). Il riparto a metà previsto dall'art. 123 cpv. 1 CC, non contestato dalle parti, dà un conguaglio di fr. 16 334.50 in favore della convenuta. L'appello va accolto in definitiva entro tali limiti.

#### **E. 7**

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante vede aumentare da fr. 1813.– a fr. 16 334.50 la sua spettanza a titolo di “secondo pilastro”, conformemente a quanto l'attore medesimo propone nelle osservazioni all'appello. Tale riconoscimento della pretesa avversaria equivale nondimeno a soccombenza. Certo, AO 1 afferma di essere venuto a sapere della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio presso la S \_\_\_\_\_ SA solo grazie al conteggio presentato dalla compagnia di assicurazione il 25 luglio 2018. Non pretende tuttavia di avere chiesto quell'attestato prima di allora né di avere avvertito il Pretore aggiunto che altra

documentazione sarebbe seguita né, men che meno, di avere ignorato che la S\_\_\_\_\_ SA fosse il suo istituto di previdenza professionale. Trasmettendo al Pretore aggiunto documentazione incompleta, egli ha causato perciò un'evitabile procedura di appello. Va rimesso pertanto alle sue responsabilità, con obbligo di assumere i costi da lui cagionati e di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non esplica effetti apprezzabili invece sugli oneri processuali di primo grado, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere, né sulle ripetibili, che il primo giudice ha compensato.

#### **E. 8**

Quanto all'istanza di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. La situazione economica in cui versa AO 1 tuttavia fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). Le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono in effetti verosimili (art. 117 lett. a CPC) e l'appello risultava senz'altro legittimo (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che la stesura dell'appello (cinque pagine, compreso il frontespizio e l'elenco delle prove), un colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente non avrebbero impegnato un avvocato solerte e speditivo più di quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 850.– arrotondati.

#### **E. 9**

Relativamente all'analogha richiesta formulata da AO 1, essa non può entrare in linea di conto. La procedura di appello si riconduce infatti al comportamento dell'attore stesso, il quale davanti al primo giudice ha ommesso di chiarire debitamente la propria situazione previdenziale, limitandosi a trasmettere documentazione incompleta. Egli non può pretendere così una prestazione dallo Stato, valendosi all'atto pratico della propria negligenza.

#### **E. 10**

Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.